

N. 2242/17 R.G.N.R.
N. 04/2020 R.G.Dib.

TRIBUNALE DI SPOLETO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Spoleto, 16/3/2023
IL FUNDAMENTO
DOTT. SAGGIOLINI COLASISI

N. 276/2023 R.G. SENT.

Data del deposito

16/3/2023

Data comunicazione al PG

Data proposto appello/ricorso

Data di irrevocabilità

N. _____ R.Esec.

N. _____ Rec. Crediti

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI SPOLETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Alla pubblica udienza del **24 febbraio 2023**

il Giudice dr.ssa Elisabetta Massini ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

Libero presente

Dif. Avv. del Foro di Spoleto difensore di fiducia (nom. dep. 05.12.2017)

IMPUTATO

delitto p. e p. dall'art. 368 cp perchè, con atto di querela depositato in data 14 marzo 2017 presso la Procura della Repubblica di Spoleto incolpava sapendolo innocente, del delitto di diffamazione a mezzo stampa in suo danno da questi asseritamente commesso nell'articolo a sua firma pubblicato sul quotidiano del 12 marzo 2017 .

In particolare il incolpava il di averlo diffamato per avere affermato, nel suddetto articolo, tra l'altro , che esso sarebbe incorso in una "svista" per avere presentato a il serbo d'oro (copyright) il finanziere che voleva depositare un bond da 100 milioni che si scoprirà essere una patacca , sostenendo nella querela che: "la circostanza è del tutto inveritiera

perché presentare il serbo fu tutt'altra persona (che per riservatezza allo stato non occorre menzionare) e la presenza fu occasionale presso la Direzione Generale di , visto l'allora incarico che rivestivo presso la controllante “; laddove invece la circostanza era vera avendo provveduto il ad accompagnare il cd serbo presso la direzione della in occasione del primo contatto tra le parti, in seguito interessandosi dell'esito della operazione, chiedendo altresì spiegazioni sulle ragioni per le quali la non dava seguito ed ottenendo altresì comunicazione dell'esito negativo della operazione stessa.

In Spoleto il 12 marzo 2017

PARTE CIVILE:

n. TR il rappresentato e difeso da Avv. del
Foreo di Spoleto

legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso da Avv. del Foro di Perugia

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA legale rappresentante pro tempore
Lorusso Raffaele rappresentato e difeso da Avv. del Foro di Perugia

ORDINE DEI GIORNALISTI DELL'UMBRIA legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso da Avv. del Foro di Perugia

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

Il PM: condanna a mesi otto di reclusione concesse circostanze attenuanti generiche

Il difensore di parte civile (condanna alla pena di giustizia, oltre all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dalla parte civile liquidati in euro 25.000. con riconoscimento di una provvisoria come da documentazione prodotta, comprensiva di nota spese

Il difensore di parte civile Ass. **e Federazione nazionale della stampa italiana :** condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia, oltre all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dalla parte civile con riconoscimento della provvisoria come da documentazione prodotta comprensiva di nota spese

Il difensore di parte civile Ordine dei giornalisti dell'Umbria : condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia oltre all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dalla parte civile liquidati in almeno 50 mila euro, con riconoscimento di una provvisoria come da documentazione prodotta comprensiva di nota spese

Il difensore : assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio in data 26.03.19 e l'imputato veniva chiamato a rispondere dei reati descritti in rubrica.

All'udienza del 17.01.2020 veniva disposto rinvio.

All'udienza del 28.01.2021 chiedevano di costituirsi parte civile l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, e la Federazione Nazionale stampa Italiana. La Difesa chiedeva non ammettersi la costituzione non sussistendo in capo ai soggetti costituendi i presupposti ed in particolare l'interesse alla costituzione di parte civile. Il PM si rimetteva al Giudice. Il Giudice, vista la documentazione depositata e ritenuto necessario ai fini del decidere un approfondito esame della stessa, rinviava.

All'udienza del 05.03.2021 il Giudice dava lettura della ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e della.

Venivano ammesse le prove dedotte dalle parti ed il PM depositava denuncia querela, articolo di cui al capo di imputazione e nulla opponendo le parti il giudice ammetteva la produzione.

All'udienza del 21.05.2021 veniva disposto rinvio in ossequio alle linee guida del Presidente del Tribunale

All'udienza del 21.10.2021 veniva disposto rinvio per il carico di ruolo

All'udienza del 20.01.22 veniva disposto rinvio per legittimo impedimento dell'imputato con sospensione della prescrizione per gg 60 a decorrere dalla cessazione della causa di impedimento (COVID)

All'udienza del 24.03.22 veniva esaminata la parte civile .Il PM depositava denuncia querela, accertamento operato dalla Banca d'Italia, articoli di stampa, richieste e provvedimenti di archiviazione ed azione di rivalsa di Banca d'Italia.

All'udienza del 30.09.22 la difesa dell'imputato chiedeva applicarsi il protocollo vigente presso il Tribunale di Spoleto relativo all'ordine di trattazione dei processi, rilevando che il processo in questione non rientra tra quelli a trattazione prioritaria e che il termine di prescrizione era prossimo a maturare così dovendosi operare un rinvio in data successiva allo spirare del corso della prescrizione. Il PM si opponeva non essendo maturato il termine utile previsto dal protocollo all'esito della sospensione del decorso della prescrizione; la parte civile si opponeva. Il Giudice ritenuto non applicabile il protocollo in quanto la prescrizione sarebbe maturata oltre il biennio previsto dal Protocollo rigettava l'istanza. La difesa della parte civile depositava documentazione. Veniva esaminato il teste e

All'udienza del 11.11.22 veniva depositata documentazione in ordine al mutamento del presidente legale rappresentante pro tempore di . Veniva esaminato il teste

. Il Giudice disponeva rinvio avanti ad altro giudice in ossequio alla modifica tabellare del 12.09.22 e del provvedimento n. 160/22 del 04.10.22 del Presidente del Tribunale All'udienza del 22.12.22 veniva disposto rinvio per legittimo impedimento dell'imputato con sospensione del decorso della prescrizione.

All'udienza del 13.01.23 venivano esaminati i testi

All'udienza del 30.01.23 mutato il Giudice persona fisica la difesa chiedeva rinnovarsi l'istruttoria non essendosi proceduto nella istruttoria sino a quel momento svolta alla videoregistrazione delle deposizioni testimoniali come previsto dall'art. 495 co 4 ter cpp

Il giudice rigettava l'istanza con la seguente ordinanza :

Sentita la difesa dell'imputato che ha chiesto procedersi alla rinnovazione dell'esame dei testi assunti all'udienza del 13 gennaio 2023 in quanto non oggetto di ripresa audiovisiva come prevista all'art. 495 co 4 ter cpp

Sentito il PM e le parti civili che hanno chiesto il rigetto della istanza di rinnovazione, essendo la ripresa audiovisiva incombente per il quale è stata dal legislatore prevista una proroga cosicché la norma non è ancora efficace;

Rilevato che l'art. 510 co 2 bis cpp, che prevede la documentazione dell'esame dei testimoni anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la loro indisponibilità "contingente", e l'art. 495 co 4 ter cpp che prevede il diritto per la parte interessata di ottenere l'esame delle persone che hanno deposto ove muti il giudice, salvo che l'esame sia stato documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva , non possono che interpretarsi quale combinato disposto;

rilevato che l'art 510 co 2 bis cpp, ai sensi dell'art 94 DLvo 150/22, sarà efficace decorsi sei mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo e che da ciò deriva che fino a quella data la verbalizzazione delle deposizioni testimoniali seguirà il regime previgente;

considerato pertanto che l'art. 495 co 4 ter cpp subordina la possibilità di non rinnovare l'esame dei testi ad una condizione che entrerà in vigore, come sopra indicato, decorsi sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto che la prevede, come espressamente previsto dal legislatore, tenuto conto della insussistenza della strumentazione di cui si tratta, in quanto non previsto l'obbligo di riproduzione

audiovisiva prima della riforma di cui al DLVO 150/22 e della ovvia necessità di consentire agli uffici giudiziari di dotarsi della relativa strumentazione e personale tecnico ;

Tutto ciò premesso, appare evidente che la condizione apposta alla mancata rinnovazione è condizione che entrerà in vigore solo 30 giugno 2023, cioè alla data in cui la riproduzione audiovisiva diverrà il modus operandi previsto dall'art 510 cpp ed effettivamente vigente. La previgente disciplina nulla prevedeva in proposito, essendo l'immutabilità del giudice e le sue conseguenze in tema di rinnovazione del dibattimento da ricondursi alla previsione di cui all'art. 525 co 2 cpp.

Sul punto come noto si è diffusamente soffermata la sentenza SU 41736/19 la quale ha enunciato i seguenti principi in ordine alla rinnovazione dell'esame dei testi assunti avanti ad altro giudice:

l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere , ai sensi degli artt. 468 e 493 cpp, sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice ai sensi degli artt. 190 e 495 cpp anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.

Il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 comma 2 cpp degli atti assunti dal collegio in diversa composizione , a seguito della rinnovazione del dibattimento , non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta , non ammessa o non più possibile.

Nel caso di specie poichè la rinnovazione dell'esame viene richiesto , per i testi assunti alla precedente udienza del 13 gennaio 2023, sulla scorta della previsione di cui all'art. 495 co 4 bis cpp , la richiesta deve essere rigettata .

L'udienza fissata per l'esame dei testi della difesa che non si erano presentati (taluni ritualmente citati , altri in realtà non raggiunti dalla citazione) , veniva rinviata al fine di esaminare i testi medesimi su istanza della difesa.

All'udienza del 20.02.23 la difesa rinunciava ai propri testi . Il giudice , rilevato che il processo era stato calendarizzato e che per l'udienza del 20 febbraio era stata specificamente rinviata la discussione al fine di procedere all'esame dei testi della difesa non presenti alla precedente udienza, rinviava all'udienza già fissata del 24 febbraio per la discussione.

All'udienza del 24.02.23 il difensore della parte civile Ordine dei Giornalisti dell'Umbria produceva iscrizione di _____ all'Ordine dei giornalisti dell'Umbria ; dichiarata chiusa l'istruttoria ed utilizzabili gli atti del fascicolo del dibattimento , le parti concludevano come da verbale .

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con querela depositata il 14.03.17 _____ riferiva:

-in data 12.03.17 veniva pubblicato sulla testata on line _____ l'articolo intitolato " _____ " ;

- l'articolo, lamenta il _____ inizia con l'affermazione " di alto profilo la lista presentata dalla _____ i e con l'indicazione del _____ quale membro indicato da _____ per il nuovo CdA di _____ con una valutazione con connotato negativo rispetto ai giudizi riportati con riguardo ai vertici e componenti del CdA della banca;

- _____ viene indicato come cugino dell'ex presidente _____ , soggetto considerato nefasto per le sorti della banca, mentre lo stesso è " a tutto voler concedere " affine di quarto grado essendo la moglie cugina dell'

-nel qualificarla come svista , il giornalista afferma il falso in ordine al serbo che voleva depositare un bond da 100 milioni rivelatosi una patacca mentre la presenza del _____ nella direzione era soltanto occasionale;

-altra svista falsamente rappresentata riguardava la presentazione del serbo in banca effettuata invece da _____

-la conclusione del paragrafo allude ad una condotta del _____ penalmente rilevante relativa alla iniziativa intrapresa dai Commissari ;

-il successo del ricorso avanzato dal _____ avverso i provvedimenti emessi dal MEF e da Bankitalia vengono ricondotti – sminuendoli – a meri vizi di forma dei provvedimenti impugnati al fine di screditare il _____ in vista delle votazioni assembleari per la carica di membro del CdA della _____

La condotta del _____ era reiterata nel tempo e per tale motivo lo querelava per il reato di cui all'art. 595 cp

Il PM chiedeva in data 27.09.17 l'archiviazione del procedimento ritenendo che le notizie pubblicate che sole potevano – ove false – integrare il delitto di diffamazione (la circostanza che _____ avesse presentato l'investitore _____ agli organi della _____ in occasione della volontà di depositare un bond da 100 milioni di euro ; la circostanza che _____ avesse presentato la proposta di acquisto di _____ da parte di _____ accompagnando l'offerta con un assegno di 300 milioni

rivelatosi falso), apparivano suffragate da un controllo adeguato delle fonti di sicura attendibilità o sulle quali comunque il giornalista poteva fare legittimo affidamento (documentazione interna a relazioni commissariali , fonti documentali legittimamente utilizzate) .

In uno con la richiesta di archiviazione, il PM disponeva iscriversi autonomo procedimento penale per calunnia a carico di

Con memoria depositata nell'interesse di , dopo l'interrogatorio richiesto ex art. 415 bis cpp e prodotta nel presente procedimento , ha rappresentato le seguenti circostanze : i suoi rapporti con il giornalista non erano mai stati "aurei"; già nell'agosto 2011 aveva lamentato la diffusione da parte di questi di notizie false e infondate ai suoi danni con richiesta di rettifica rispetto ad un articolo dal giornalista pubblicato , richiesta inevasa; il giornalista usava qualificarlo come " cugino di ", pur non essendo tale (in realtà la moglie del è cugina dell' per quanto dal querelante specificato), al solo fine di accostarne il nome a quello di un soggetto all'epoca molto criticato; il giornalista aveva pubblicato notizie false relative al deposito da parte del di una proposta di acquisto di da parte di accompagnata da un assegno di 300 milioni, mentre detta proposta era stata consegnata da altro soggetto, circostanza che non era mai stata pubblicata in rettifica alla notizia data ; il giornalista faceva riferimento ad una azione di responsabilità promossa dai Commissari del Tribunale delle imprese di Perugia nei confronti degli ex amministratori della degli ultimi quattro anni, azione che coinvolgeva il solo per gli ultimi 13 mesi, pur non risultando al presentata alcuna denuncia nei suoi confronti ; il era stato rinviato a giudizio in processo relativo a e tale aveva intentato azione civile nei confronti del giornalista; lamentava altresì che nell'articolo intitolato "

" veniva

utilizzata una notizia relativa a fatti avvenuti nel 2012 in occasione della nomina del nel board della al fine diffamarlo e che i fatti in realtà non si erano verificati come descritto dal giornalista. Ed infatti il riferiva che, nominato a luglio 2012 Presidente della

spa con sede in Terni, società controllante la srl, aveva conosciuto un imprenditore edile, tale , con il quale la spa aveva stipulato un preliminare di vendita di un'area sita in Terni finalizzata alla realizzazione di un centro commerciale.

Nel frattempo tale , cui la "aveva affidato un incarico per la sicurezza o qualcosa di simile", gli aveva rappresentato che un certo rappresentante di una società

maltese, avrebbe potuto finanziare la società del _____ e , quando il 07.09.12 _____ aveva accompagnato _____ presso la filiale di _____ in Spoleto, lo aveva chiamato in quanto trovava difficoltà da parte del direttore della filiale. _____ si era recato presso il direttore chiedendo che facesse compilare allo _____ la privacy al fine di assumere le informazioni necessarie per identificarlo . Dopo ciò _____ e _____ si recarono a pranzo .

Nei giorni successivi _____ inviò al _____ mail di sollecito per poter effettuare l'operazione. Il 13 settembre, mentre _____ si trovava dal vicedirettore ad illustrare le operazioni che intendeva realizzare con il gruppo _____ , per _____ , giunsero _____ il serbo e _____ ; il serbo esibì un bond da 100 milioni e _____ chiese di verificare il titolo. Dopo la verifica il dottor _____ comunicò che la banca non poteva recepire il titolo cosicché il serbo riprese detto bond e si allontanò. _____ non aveva più visto né sentito il serbo.

Da ciò _____ faceva discendere la rilevanza penale dell'articolo redatto dal _____ Orbene , la calunnia è integrata da due elementi costitutivi : l'aver presentato denuncia o querela o istanza diretta all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che ha l'obbligo di riferire alla Autorità giudiziaria o l'aver simulato tracce di un reato a carico di taluno ; la volontà della incolpazione e la consapevolezza dell'innocenza dell'imputato .

n Circa il primo elemento costitutivo, _____ ha depositato una querela per il delitto di diffamazione, nella quale indicava sia il soggetto ritenuto autore del delitto di diffamazione sia l'articolo con il quale tale reato sarebbe stato integrato, specificandone i passaggi ritenuti illeciti . Perché si realizzi la calunnia è sufficiente , trattandosi di reato di pericolo , che l'iniziativa del calunniatore sia idonea, con giudizio ex ante, a far avviare un procedimento penale. Il pericolo di fuorviamento della giustizia penale è da escludere , con conseguente inesistenza del reato di calunnia , solo nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili tanto che per l'accertamento della sua infondatezza non sia necessario svolgere nessuna indagine, risultando in tal caso l'azione sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell'art. 49 cp .

Nel caso di specie, è stata aperto un procedimento penale e risulta, sia dal corpo della richiesta di archiviazione che dalla deposizione del _____ , che questi è stato sottoposto ad interrogatorio nel corso del quale ha prodotto documentazione relativa alle fonti dallo stesso consultate per la redazione dell'articolo, fonti (in particolare la relazione degli ispettori della Banca d'Italia) prodotta anche nel presente processo . Peraltro il PM specifica nella richiesta di archiviazione quali parti della querela possono ritenersi *ictu oculi* relativi a fatti penalmente irrilevanti (e quindi

quali parti della stessa non possano ritenersi calunniose) e quali invece abbiano richiesto un approfondimento investigativo .

Il fatto materiale pertanto può ritenersi certamente realizzato .

Quanto all'elemento soggettivo, perché nel caso di specie si possa ritenere integrato il reato, deve ritenersi provato che [] consapevolmente abbia querelato [] sostenendo – tra l'altro – che quanto dallo stesso scritto nell'articolo incriminato con riferimento ai punti evidenziati dal PM nella richiesta di archiviazione non corrispondesse al vero .

Tale ulteriore elemento appare adeguatamente provato . Ed infatti , sia il teste [] (deposizione udienza 11.11.22) sia il teste [] (deposizione udienza 30.09.22) sia il teste [] (deposizione udienza 13.01.23) hanno riferito che il serbo era stato accompagnato da [] in banca unitamente al []

L'imputato ha reiteratamente sostenuto di essersi trovato a presenziare all'incontro del serbo con il direttore [] soltanto perché presente in banca insieme al direttore [] per ottenere un finanziamento per una operazione che doveva essere fatta dalla sua società a Terni (la []) e tuttavia tale affermazione è graniticamente contraddetta dalle dichiarazioni rese dai testi sopra richiamati, i quali peraltro hanno anche indicato che insieme a [] e al [] erano presenti degli imprenditori, che sembrano doversi ricondurre proprio a coloro che dovevano realizzare l'opera per la quale il [] chiedeva finanziamenti, cosicché anche sotto tale profilo la sua presenza con il serbo appare pienamente credibile e del tutto ragionevole, sussistendo un diretto interesse al buon fine dell'accesso del serbo presso la banca.

Quanto poi al valore del bond definito " patacca" dal [] , i testi esaminati hanno ampiamente spiegato come lo stesso titolo fosse " autoreferenziale" ed in tal senso non fornisse alcuna effettiva assicurazione della effettiva presenza dei fondi dal titolo medesimo rappresentati; anche sotto tale aspetto la qualifica del titolo utilizzata dal giornalista trova ampia conferma nella ricostruzione dei fatti.

Da tale risultanza processuale può quindi escludersi che [] , nel presentare la querela avverso il giornalista [] , potesse ritenere in buona fede che quanto scritto non corrispondesse a verità e nonostante ciò, a riprova di un dolo particolarmente intenso , ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del PM con esito infausto.

Per tali motivi deve dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato.

Non appare in alcun modo condivisibile la tesi difensiva secondo la quale la circostanza che il fatto ascritto in querela al giornalista sia stato considerato insussistente elida la possibilità di

configurare la calunnia: come esposto in precedenza infatti , il delitto di calunnia è reato di pericolo e la sola circostanza che dalla querela possa derivare l'apertura di una indagine , che necessariamente deve esitare in una archiviazione (non vi sarebbe altrimenti il primo presupposto del reato e cioè l'innocenza del denunciato) è sufficiente a integrare il delitto .Nel caso di specie il PM stesso ha distinto – in maniera certamente condivisibile- quanto in querela lamentato senza che potesse ravvisarsi la calunnia, da quanto invece la integra

Ed infatti, nel caso di querela per diffamazione, ove il querelante lamenti la lesione della propria reputazione per uno scritto rispetto al quale l' archiviazione si fondi sulla giurisprudenza - consolidata e pure in continua evoluzione- relativa al diritto di critica, di cronaca, al diritto di esprimere la critica con espressioni anche estremamente virulente, non può ravvisarsi la calunnia: ciò che per il comune sentire è ingiustamente lesivo , viene ritenuto legittima espressione el diritto di critica o di cronaca al fine di garantire il diritto alla informazione ed il diritto di critica, ma il soggetto passivo di tale diritto ben può in tutta onestà ritenersi leso ed adire l'Autorità Giudiziaria, senza con ciò integrare il delitto di calunnia. Diverso è invece il caso in cui si affermi la falsità di fatti oggetto dell'articolo incriminato : in quel caso non vi è possibilità di interpretazioni diverse. Un fatto può essere avvenuto o non avvenuto e se avvenuto, il dichiarare il contrario al fine di accusare chi invece lo ha descritto è certamente un comportamento calunnioso.

Tenuto conto della incensuratezza dell'imputato possono riconoscersi circostanze attenuanti generiche, seppure non nella misura massima prevista tenuto conto della intensità del dolo come sopra rappresentata .

Parimenti appare concedibile la sospensione della pena , potendosi formulare una prognosi favorevole in ordine alla futura condotta dell'imputato.

Dal reato commesso è certamente derivato un danno diretto alla parte civile sia riconducibile alle spese affrontate per la sua difesa nelle indagini preliminari sia alle ripercussioni negative che tale querela ha certamente prodotto da un punto di vista professionale, che non richiedono una particolare disamina: è del tutto evidente che dalla querela derivano sia maggiori spese assicurative sia una plausibile riduzione degli introiti derivanti dalle inserzioni pubblicitarie i cui richiedenti sono certamente suscettibili rispetto allo scontro in essere tra i giornalisti e un esponente di rilievo della banca ombra per eccellenza.

Parimenti le parti civili rappresentative degli interessi dei giornalisti possono ritenersi legittimamente titolari del diritto al risarcimento del danno, essendo oggetto principale delle stesse la tutela dei giornalisti anche e soprattutto da ogni azione strumentalmente volta a

limitare la libertà di stampa. In tal senso quindi le stesse devono essere destinatarie di risarcimento, anche se nella sua quantificazione non può non tenersi conto del carattere morale dell'intervento, certamente importante ai fini del supporto ad un giornalista ingiustamente denunciato, ma non determinato da danno diretto.

Non appare doversi subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisoria non essendo emerse condotte dell'imputato volte ad eludere l'eventuale condanna al risarcimento.

Il danno subito dalla parte civile potrà meglio quantificarsi in sede civile, con la produzione di prove specificamente a tal fine dirette, e tuttavia appare certamente concedibile una provvisoria di euro 15.000 a

Quanto alla parte civile Ordine dei giornalisti, Federazione Nazionale stampa italiana e il danno morale subito può – per i motivi sopra esposti – equitativamente quantificarsi in euro 5000 per ciascuna parte civile

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico

Visti gli artt. 533, 535 cpp 62 bis cp dichiara colpevole del delitto allo stesso ascritto e concesse circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di anni uno mesi otto di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 cp ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di anni cinque.

Visti gli artt. 538 e segg cpp condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da quantificarsi avanti al giudice civile e condanna al pagamento in favore di di una provvisoria di euro 10.000; condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili Ordine dei giornalisti Umbria, Federazione Nazionale Stampa italiana e, che quantifica in euro 5.000 per ciascuna parte civile.

Visto l'art. 541 cpp condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite che liquida in euro 3700,00 per in euro 3592,00 per l'Ordine dei Giornalisti Umbria, in euro 4.310,40 per la Federazione Nazionale stampa italiana e

Visto l'art. 544 co 3 cpp indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Spoletto 24.02.2023

Il Giudice

(dott. Elisabetta Massini)

